



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
MAZARA DEL VALLO

Viale Guardia Costiera snc - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel. 0923946388 – PEC : cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it e.mail: cpmazara@mit.gov.it

ORDINANZA

INTERDIZIONE TRATTO DI MARE IN LOCALITA' TRISCINA DI CASTELVETRANO PER PRESENZA DI UN PRESUNTO ORDIGNO BELLICO

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo,

- VISTA** la segnalazione pervenuta, in data odierna, a questo Comando (acquisita al n. di protocollo 15772 del 21.08.2026), circa la presenza di n° 1 (UNO) oggetto metallico potenzialmente pericoloso in località Triscina (Comune di Castelvetrano), in corrispondenza della "Strada n. 93", in acqua, a circa 10-15 mt dalla battigia, su un fondale di 1,5 metri in posizione Lat. 37°34'52"N Long. 012°47'14"E, riconducibile ad un possibile ordigno bellico;
- VISTO** il rapporto NOPA redatto in data 21.08.2026 dal personale di questa Capitaneria di porto inviato sul posto per gli opportuni rilievi;
- CONSIDERATO** che nella medesima località, in passato, sono stati già individuati diversi presunti ordigni bellici e, pertanto, non è da escludere l'attendibilità della segnalazione;
- CONSIDERATO** che la presenza dell'oggetto metallico potenzialmente pericoloso determina una situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità e rende necessario adottare, in via cautelativa e nelle more degli accertamenti da parte delle competenti Autorità, ogni opportuna misura di sicurezza, al fine di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l'incolumità delle persone, delle cose e la sicurezza della balneazione, in attesa dell'effettivo riscontro della segnalazione pervenuta e della successiva rimozione del pericolo ad opera delle Autorità competenti;
- VISTO** l'articolo 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima), che attribuisce al Capo del Circondario marittimo il potere di regolare con propria ordinanza, nelle zone demaniali marittime e di mare territoriale della propria circoscrizione, quanto concerne la polizia e la sicurezza;
- RITENUTO** necessario, per ragioni di pubblica incolumità e sicurezza, interdire temporaneamente l'accesso e qualsiasi attività nell'area interessata dalla segnalazione, nelle more degli accertamenti e dell'eventuale ripristino da parte delle competenti Autorità;
- NELLE MORE** che il Comune di Castelvetrano, competente per la sicurezza nelle aree di balneazione del territorio di giurisdizione, e negli specchi acqueei antistanti le spiagge libere, predisponga i necessari adempimenti per la messa in sicurezza dell'intera area, assicurando i necessari segnalamenti per i bagnanti;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del C. N. e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.

RENDE NOTO

che nelle acque adibite alla balneazione antistanti la spiaggia libera all'altezza della strada n. 93, in località Triscina del Comune di Castelvetrano, a circa 10-15 mt dalla battigia, in posizione: Lat.: 37°34'52"N - Long.: 012°47'14"E, è stata segnalata la presenza di n° 1 (uno) oggetto metallico potenzialmente pericoloso ("allegato 1"), potenzialmente riconducibile ad un ordigno bellico inesplosivo.

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza immediata e fino alla rimozione del predetto presunto ordigno bellico, per le motivazioni espresse in premessa, è interdetto lo specchio acqueo, e relativo arenile adiacente, per un raggio di 50 metri a partire dal punto di rinvenimento/segnalazione di coordinate Latitudine 37° 34' 52" N – Longitudine 012° 47' 14" E. All'interno dell'area come sopra individuata è vietato l'accesso, il transito, la navigazione, la balneazione, la pesca, la sosta e qualsiasi altra attività.

Le persone presenti nelle immediate vicinanze dell'area interdetta sono tenute a mantenersi al di fuori del perimetro di interdizione e ad attenersi alle misure della presente ordinanza e di altri provvedimenti emanati dal Comune di Castelvetro. È fatto divieto a chiunque di avvicinarsi, toccare, spostare o comunque manomettere il presunto ordigno nonché i relativi segnalamenti apposti dal Comune.

Art. 2

Fermi restando i provvedimenti che, a tutela dei bagnanti e fruitori della spiaggia l'ordinamento pone in capo alla Civica amministrazione, e che la medesima riterrà di adottare per il caso specifico, il Comune di Castelvetro è incaricato di provvedere al posizionamento di idonei segnalamenti, e relativa cartellonistica, sia in mare (con posizionamento di gavitelli ben visibili), che a terra, nel tratto di spiaggia libera corrispondente.

Art. 3

Sono esclusi dai divieti di cui alla presente Ordinanza il personale della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e degli altri Enti o Amministrazioni competenti, limitatamente alle attività istituzionali connesse agli accertamenti, alla messa in sicurezza e all'eventuale ripristino dell'area.

Art. 4

La presente interdizione ha effetto immediato e rimarrà in vigore fino alla cessazione delle condizioni di presunto pericolo che ne hanno determinato l'adozione, ovvero fino all'emanazione di successivo provvedimento dell'Autorità Marittima.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. I contravventori alla presente Ordinanza, che entra in vigore con decorrenza immediata, saranno perseguiti a termine di legge e ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni arrecati alle persone, animali o cose derivanti dal loro illecito operato, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

La pubblicità alla presente Ordinanza viene garantita, oltre che tramite invio alle varie autorità ed organi competenti, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto, alla sezione "Ordinanze", raggiungibile dal seguente link <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze> , nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Mazara del Vallo, (data come da protocollo informatico)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Stefano LUCIANI

“Allegato 1”

